



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D.lgs. 231/2001

- Parte Generale -

**Prima edizione approvata
dall'Amministratore Unico in data 10 maggio 2024**

INDICE SOMMARIO

Definizioni e abbreviazioni.....	3
La Società - Eurotronix S.r.l.....	5
1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.....	5
1.1 I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto	6
1.2 L'ipotesi di commissione dei Reati a titolo di concorso	15
1.3 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente dalla responsabilità	15
1.4 L'apparato sanzionatorio previsto dal D.lgs. 231/2001 e s.m.i.	16
1.5 I modelli di riferimento.....	17
2. Principi e strumenti fondamentali del Sistema di direzione e controllo di Eurotronix S.r.l.	17
3. L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte di Eurotronix S.r.l.	18
4. I Destinatari.....	18
5. La costruzione, l'aggiornamento e l'adozione del Modello di Eurotronix S.r.l.	19
5.1 Approvazione del Modello e dei suoi futuri aggiornamenti	19
6. L'Organismo di Vigilanza	20
6.1 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza	20
6.2 Cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza	20
6.3 I compiti dell'Organismo di Vigilanza	21
6.4 Obblighi di informativa nei confronti dell'OdV	22
7. Segnalazioni (c.d. Whistleblowing).....	23
7.1 Oggetto della segnalazione	23
7.2 Il canale di segnalazione interna	23
7.3 Il divieto di ritorsione	24
7.4 La "Policy Whistleblowing"	24
8. Attuazione, divulgazione del Modello e attività di formazione	25
9. Il sistema disciplinare e sanzionatorio	26
9.1 Le sanzioni nei confronti dei dipendenti.....	26
9.2 Le sanzioni nei confronti dei dirigenti	27
9.3 Le sanzioni nei confronti dei non dipendenti.....	27

MODELLO 231 – PARTE GENERALE

Definizioni e abbreviazioni

Attività sensibili: le attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni e le condizioni per la commissione dei reati che fondano la responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Codice Etico: il Codice Etico adottato da Eurotronix S.r.l.

Amministratore Unico o Organo Dirigente di Eurotronix S.r.l.: l'Amministratore Unico e Legale Rappresentante di Eurotronix S.r.l.

Collaboratori: i soggetti che intrattengono con Eurotronix S.r.l. rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Decreto o D.lgs. 231/2001: il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del Modello.

Dipendenti: le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con Eurotronix S.r.l., nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato.

Ente: con il termine “Ente” ci si riferisce a Eurotronix S.r.l.

Fornitori: coloro che forniscono beni o servizi a favore di Eurotronix S.r.l.

Modello: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dagli Organi Direttivi dell'Ente ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001.

Organismo di Vigilanza o OdV: l'Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento.

Reati o Reati presupposto: i reati e gli illeciti amministrativi che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto 231.

Catalogo 231: elencazione contenuta nel Decreto delle fattispecie di reato che se commesse nell'interesse o a vantaggio dell'Ente possono fondare la sua responsabilità amministrativa.

Pubblico Ufficiale: colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa (art. 357 c.p.).

Incaricato di un pubblico servizio: colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio, intendendosi con pubblico servizio un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (art. 358 c.p.).

MODELLO 231 – PARTE GENERALE

Whistleblower o segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

La Società – Eurotronix S.r.l.

Eurotronix S.r.l. (d'ora in poi anche "La Società" o "Eurotronix") è una società che opera a livello globale nella progettazione e produzione di QCS, DCS e componenti correlati, principalmente per le industrie della carta, della plastica, del tessile e dell'acciaio.

L'alto grado di specializzazione ed esperienza dei suoi ingegneri e tecnici ha reso Eurotronix uno dei protagonisti del mercato più interessanti sia per la qualità della sua offerta tecnologica che per i servizi e il supporto forniti ai suoi clienti.

Parte fondamentale del bagaglio di competenze della Società, è la continua ricerca e sviluppo che permette di rispondere in modo rapido e innovativo alle esigenze dei clienti, raggiungendo gli obiettivi di efficacia ed efficienza dei sistemi proposti.

I principali clienti appartengono a diverse realtà del settore produttivo/industriale (industrie cartarie, materie plastiche, tessili, siderurgiche) e le soluzioni sono progettate *ad hoc* per rispondere a ciascuna delle loro esigenze.

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il "Decreto" o "D.lgs. 231/2001") ha inteso adeguare la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali cui l'Italia aveva già da tempo aderito¹. Il Decreto ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito "Enti") in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati o illeciti amministrativi nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'organizzazione o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso (c.d. "Apicali");
- soggetti "Sottoposti" alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita dal legislatore "amministrativa", presenta i caratteri della responsabilità penale, posto che consegue alla realizzazione di reati ed è accertata dal giudice penale nel corso di un procedimento nel quale all'organizzazione si applicano, ove compatibili, le disposizioni processuali relative all'imputato (per questi motivi la Suprema Corte, con sentenza a Sezioni Unite n. 38343/2014, dopo aver inizialmente affermato la natura amministrativa della responsabilità dell'ente, ha optato da ultimo per la teoria del "*tertium genus*").

La responsabilità dell'organizzazione è distinta e autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato: si aggiunge, e non si sostituisce, a questa: tanto la persona fisica quanto quella giuridica saranno pertanto sottoposti a giudizio penale.

¹ Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

1.1 I reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto

La responsabilità amministrativa degli Enti sorge nell'ipotesi di commissione (o di tentata commissione) dei reati di seguito specificati.

Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto)

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- peculato (ai sensi dell'art. 314, comma 1, c.p.) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea ed escluso il peculato d'uso;
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (ai sensi dell'art. 316 c.p.) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- abuso d'ufficio (ai sensi dell'art. 323 c.p.) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 e 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.);

MODELLO 231 – PARTE GENERALE

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- illeciti in materia di cybersicurezza (art. 1 co. 11 L. 133/2019).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del comma 6);
- associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998 (art. 416, comma 6, c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

MODELLO 231 – PARTE GENERALE

- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta fili-granata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, comma 3, c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);

MODELLO 231 – PARTE GENERALE

- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.c.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.c.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di banda armata o cospirazione (art. 307 c.p.);
- danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2).

Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Reati di abuso di mercato

Reati (art. 25-sexies del Decreto)

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF).

Illeciti Amministrativi (art. 187-quinquies TUF)

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Regolamento (UE) n. 596/2014);
- divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Regolamento (UE) n. 596/2014).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

MODELLO 231 – PARTE GENERALE

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies 1 del Decreto)

- Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- frode informatica² (art. 640-ter c.p.);
- ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

- Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171, comma 1, lett. a)-bis e comma 3, Legge n. 633/1941);
- reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis, comma 1, Legge n. 633/1941);
- reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-ter, Legge n. 633/1941);
- violazioni nei confronti della SIAE (art. 171-septies, Legge n. 633/1941);
- manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171-octies, Legge n. 633/1941).

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali. Segnatamente, in relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);

² A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 184/2021 il reato di frode informatica è presupposto della responsabilità amministrativa degli enti non solo se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (come già previsto dall'art. 24 del Decreto), ma anche "nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale".

MODELLO 231 – PARTE GENERALE

- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

Con riferimento ai reati previsti dal D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale":

- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, lettere a) e b) e commi 3, 5 e 6);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, e comma 8, primo e secondo periodo);
- reati in materia di emissioni (art. 279, comma 5).

In virtù del Decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito in Legge 6 febbraio 2014, n. 6, è stato introdotto nel testo del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il nuovo art. 256-*bis* rubricato "Combustione illecita dei rifiuti" che va a sanzionare penalmente la condotta di:

- chiunque appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;
- chi deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione illecita.

La norma, pur non essendo specificamente richiamata dall'art. 25-undecies, risulta di particolare rilevanza in tema di responsabilità amministrativa in quanto, in caso di commissione (o tentata commissione) del sopra richiamato reato, configura la responsabilità - autonoma rispetto a quella degli autori - del titolare (persona fisica) dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata per omessa vigilanza, prevedendo l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla L. 150/1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica":

- importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto ecc. in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle

MODELLO 231 – PARTE GENERALE

specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (art. 1, commi 1 e 2);

- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (ecc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 2, commi 1 e 2);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla L. 157/1992 (art. 6, comma 4);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, comma 1).

In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della L. 549/1993 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente".

In relazione alla commissione dei reati previsti dal D.lgs. 202/2007 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni":

- inquinamento doloso (art. 8, comma 1 e 2);
- inquinamento colposo (art. 9, comma 1 e 2).

Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico sull'immigrazione);
- Immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Sfruttamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, comma 5, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

Reati di frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)

- Frode in competizione sportiva (art. 1 L.13 dicembre 1989, n. 401);
- esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 3 L.13 dicembre 1989, n. 401).

MODELLO 231 – PARTE GENERALE

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e 2 bis D.lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1 e 2 bis D.lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 4 D.lgs. 74/2000) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 5 D.lgs. 74/2000) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 10 quater D.lgs. 74/2000) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)

- Circostanze aggravanti (art. 295 DPR 43/1973);
 - contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR 43/1973);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR 43/1973);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR 43/1973);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR 43/1973);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR 43/1973);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR 43/1973);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR 43/1973);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR 43/1973);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR 43/1973);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR 43/1973);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 43/1973);
- altri casi di contrabbando (art. 292 DPR 43/1973).

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto)

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

MODELLO 231 – PARTE GENERALE

- riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- uscita o esportazione illecita di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518-quattordices c.p.).

Riciclaggio devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali (art. 25- duodevicies del Decreto)

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.);
- attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali (art. 518-sexiesdecies c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 – Legge 16 marzo 2006, n. 146)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);

favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Le singole ipotesi di reato verranno diffusamente trattate nelle singole parti speciali del presente Modello. I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'organizzazione avente sede principale nel territorio italiano anche se commessi all'estero³.

Per ciascuna categoria di reato risultata rilevante per Eurotronix è stata effettuata un'analisi dei rischi potenziali in cui l'ente può incorrere.

³ L'art. 4 del D.lgs. 231/2001, sotto la rubrica "reati commessi all'estero", prevede: "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata nei confronti di quest'ultimo".

1.2 L'ipotesi di commissione dei Reati a titolo di concorso

È noto che, in virtù della teoria della struttura unitaria del reato accolta dal nostro ordinamento, tutti coloro che vi concorrono soggiacciono alla pena per questo stabilita ai sensi dell'art. 110 c.p.

L'ente potrà pertanto essere chiamato a rispondere ex D.Lgs. 231/2001 quando i propri dirigenti o dipendenti abbiano concorso alla commissione di uno dei reati elencati nel Decreto.

Ai fini della sussistenza del concorso di persone nel medesimo reato, secondo il combinato disposto dagli artt. 110 - 114 e 115 c.p., è necessario che il soggetto, con un comportamento materiale, commissivo od omissivo e/o anche soltanto psichico, abbia apportato un contributo di ordine materiale o psicologico alla realizzazione anche di una soltanto delle fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione della condotta criminosa posta in essere da altri soggetti, con la coscienza e la volontà di concorrere con costoro alla realizzazione di tale condotta.

Il concorso "commissivo" può estrinsecarsi a livello ideativo o esecutivo; può consistere in un comportamento esteriore di partecipazione al fatto o di ausilio (concorso materiale) o in un contributo morale (determinazione o rafforzamento del proposito criminoso).

L'elemento essenziale consiste nella cosiddetta "causalità agevolatrice o di rinforzo": l'azione del compartecipe non deve necessariamente costituire "*condicio sine qua non*" del fatto punibile (nel senso che, senza di essa, il fatto non si sarebbe verificato), ma deve comunque aver avuto un ruolo tale da agevolare o facilitare il conseguimento dell'obiettivo finale perseguito dall'autore del reato.

L'accertamento della sussistenza di un concorso di persone implica che gli atti dei singoli siano considerati allo stesso tempo loro propri e comuni anche agli altri, sicché ciascuno ne risponde interamente.

Quanto all'ipotesi di concorso "omissivo", l'art. 40 c.p. sancisce che "*non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo*".

La giurisprudenza ha chiarito che "non può qualificarsi concorso un contegno puramente negativo quale sarebbe non impedire il reato (ove non si abbia l'obbligo giuridico di impedirlo) o il non rivelare la sua preparazione o la presenza causale alla commissione del delitto".

Il fondamento della responsabilità è, pertanto, correlato all'esistenza a carico del soggetto di un obbligo giuridico di attivarsi per impedire il verificarsi di un determinato evento (cd. "posizione di garanzia"), obbligo che può discendere:

- da una norma di legge o di regolamento;
- da un contratto;
- da una precedente attività posta in essere dal soggetto obbligato e generatrice di una situazione di pericolo per il bene protetto dalla norma penale.

Le componenti essenziali costitutive della posizione di garanzia sono: "*da un lato, una fonte normativa di diritto privato o pubblico, anche non scritta, o una situazione di fatto per precedente condotta illegittima, che costituisca il dovere di intervento; dall'altro lato, l'esistenza di un potere (giuridico, ma anche di fatto) attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impedire l'evento*".

1.3 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente dalla responsabilità

MODELLO 231 – PARTE GENERALE

La persona giuridica è esente da responsabilità e dalle conseguenti sanzioni, qualora:

- abbia “adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi”;
- abbia affidato “il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento” “ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo” e non si sia verificata omessa o insufficiente vigilanza da parte del medesimo;
- il Reato sia stato commesso “eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione”.

I suddetti modelli, per essere considerati idonei ad escludere la responsabilità dell’ente, dovranno essere in grado di rispondere alle seguenti esigenze:

a) in relazione ai Reati commessi da soggetti in posizioni apicali (art. 5, lett. a):

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi Reati;
- prevedere appositi protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni del soggetto giuridico in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organo di vigilanza sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni del modello;

b) in relazione ai Reati commessi da soggetti sottoposti (art. 5, lett. b):

- prevedere misure atte a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge, in relazione alla natura, alla dimensione dell’organizzazione ed al tipo di attività svolta;
- eliminare tempestivamente situazioni di rischio, attraverso una verifica periodica dell’efficacia del modello ed il costante aggiornamento dello stesso, anche a seguito di accertate violazioni o anomalie, ovvero modifiche nell’organizzazione o nell’attività dell’ente;
- predisporre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni del modello.

1.4 L’apparato sanzionatorio previsto dal D.lgs. 231/2001 e s.m.i.

A carico degli Enti il Decreto prevede sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca del prezzo o del profitto del reato, pubblicazione della sentenza di condanna.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote». In particolare, il Giudice penale stabilisce l’ammontare delle sanzioni pecuniarie nell’ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato, nonché del valore da attribuire ad esse.

Le **sanzioni interdittive** possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Queste si traducono:

- nell’interdizione dall’esercizio dell’attività aziendale;
- nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
- nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell’eventuale revoca di quelli concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

MODELLO 231 – PARTE GENERALE

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'organizzazione, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia: risarcito il danno o lo abbia riparato; eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso), messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato, eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all'organizzazione è applicata una sanzione interdittiva. È effettuata mediante affissione nel Comune ove l'organizzazione ha la sede principale, nonché mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.

1.5 I modelli di riferimento

Il D.lgs. 231/2001 prescrive che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i Reati (art. 6 comma III).

Nella predisposizione e nell'aggiornamento del proprio Modello, Eurotronix ha tenuto conto delle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01" redatte da Confindustria, aggiornate da ultimo nel 2021.

Le "Linee guida" individuano le seguenti fasi preliminari ed operative nel processo di elaborazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo:

- a) la puntuale mappatura dei settori e delle attività a rischio di commissione di reati;
- b) la determinazione delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle singole aree a rischio individuate;
- c) la descrizione del sistema di controlli preventivi attivato, nonché degli adeguamenti eventualmente necessari a ridurre il rischio ad un "livello accettabile", obiettivo raggiunto quando il sistema adottato risulta idoneo a non essere aggirato se non intenzionalmente.

2. Principi e strumenti fondamentali del Sistema di direzione e controllo di Eurotronix S.r.l.

Il sistema di direzione e controllo delle attività rientranti nell'ambito applicativo del D.lgs. 231/2001 di Eurotronix, sono prevalentemente:

- l'adozione di un "codice etico" che individui principi etici idonei a contrastare le fattispecie di reato di cui al D.lgs. 231/2001 e le misure disciplinari correlate alla violazione di tali principi;
- l'attuazione di un "sistema organizzativo" sufficientemente formalizzato e chiaro, in relazione all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica, alla descrizione dei compiti e dei principi di controllo;

MODELLO 231 – PARTE GENERALE

- l'attuazione di un sistema di "procedure manuali e informatiche" che preveda opportuni strumenti di attuazione, responsabilità e controllo delle attività a rischio (es. separazione dei compiti nello svolgimento delle attività a rischio, individuazione poteri autorizzativi e di firma, ecc.).

All'interno delle procedure dovrà essere prevista e descritta la creazione di un "Sistema di Controllo Interno" volto a monitorare il rispetto dei corretti principi di gestione e di amministrazione, nonché l'adeguatezza degli assetti e delle procedure organizzative aziendali, mediante l'individuazione degli organi di controllo, delle relative competenze, poteri e responsabilità.

- la presenza di un "sistema di controllo di gestione" atto a segnalare tempestivamente situazioni di criticità generale o particolare;

- l'attuazione di un costante scambio di informazioni tra i vari esponenti aziendali, con particolare riguardo allo scambio di informazioni tra gli organi esecutivi e l'organismo di vigilanza;

- una "comunicazione al personale" che sia capillare, efficace, autorevole, chiara, dettagliata e periodica circa i principi ed i vari strumenti preventivi adottati;

- una "formazione" mirata del personale delle Attività a Rischio che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, delle regole introdotte e la loro portata concreta;

- la nomina di un organismo indipendente e terzo rispetto all'Ente (Organismo di Vigilanza) a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento, caratterizzato da indipendenza, autonomia nei poteri di iniziativa e controllo, adeguata professionalità e continuità d'azione.

3. L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte di Eurotronix

L'adozione del Modello è prevista dal D.lgs. 231/2001 come facoltativa e non obbligatoria.

La scelta della Società di sviluppare il presente Modello deriva:

- dall'intento di dotarsi di uno strumento che consenta l'esonero da sanzioni a carico dell'ente nell'ipotesi in cui venga commesso un reato ex D.lgs. 231 nel suo interesse o a suo vantaggio;
- dalla consapevolezza che l'adozione di comportamenti etici, responsabili e rispettosi della legge sia il giusto strumento per migliorare ulteriormente la propria reputazione e il proprio livello di affidabilità sul mercato.

4. I Destinatari

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati da:

- Amministratore Unico;

MODELLO 231 – PARTE GENERALE

- i Dipendenti;
 - i Collaboratori esterni;
 - i Consulenti e i Fornitori che possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto;
 - i “terzi” (anche vincolati da un solo contratto temporaneo o per singola attività) nonché da quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici della Società, nell’ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.
- I soggetti così individuati sono, di seguito, definiti “Destinatari”.

5. La costruzione, l’aggiornamento e l’adozione del Modello di Eurotronix S.r.l.

In forza delle indicazioni del legislatore, nonché delle Linee Guida richiamate al punto 1.5, il presente Modello organizzativo e di Controllo è stato sviluppato e, all’occorrenza in futuro, verrà aggiornato attraverso le fasi di seguito indicate.

Prima fase: mappatura delle attività e identificazione dei profili di rischio.

La prima fase ha riguardato l’individuazione delle attività svolte e dei profili di rischio della Società (c.d. “mappatura delle attività”) e ha preso avvio dall’analisi della documentazione societaria ritenuta rilevante (Statuto dell’Associazione, Procure, Organigramma aggiornato, etc.).

Sulla scorta delle informazioni risultanti dai medesimi documenti si è proceduto a effettuare le necessarie interviste. Gli incontri hanno avuto l’obiettivo principale di individuare i rischi di realizzazione delle fattispecie di reato ipoteticamente ravvisabili nelle singole aree di attività, nonché i presidi già esistenti e atti a mitigare i predetti rischi.

A seguito dei predetti incontri è stato redatto un documento riepilogativo dei profili di rischio rilevati, rispetto alle aree di attività analizzate (c.d. Mappatura dei Rischi secondo il D.lgs. 231/2001).

Seconda fase: delineazione del Modello.

Sulla scorta delle risultanze delle attività innanzi descritte, si è avviata la delineazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, che si compone di una “Parte Generale” e di più “Parti Speciali” atte a definire i principi di controllo e i comportamenti specifici per le aree di rischio identificate.

5.1 Approvazione del Modello e dei suoi futuri aggiornamenti

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo viene approvato dall’Amministratore Unico della Società.

Le modifiche e le integrazioni del presente Modello sono apportate dall’Amministratore Unico anche su informativa dell’Organismo di Vigilanza della Società.

L’organo direttivo delibera relativamente all’attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l’implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

L’attività di verifica sul funzionamento e sull’osservanza del Modello è di competenza dell’Organismo di Vigilanza.

6. L'Organismo di Vigilanza

Condizione necessaria ai fini dell'esenzione dalla responsabilità amministrativa è l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (d'ora in poi anche "OdV") dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo volti ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

6.1 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Oltre all'autonomia e all'indipendenza i membri dell'Organismo di Vigilanza devono rispettare i requisiti di professionalità e di continuità di azione, come di seguito meglio specificati.

Autonomia e Indipendenza: l'Organismo deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie.

L'OdV non deve trovarsi in situazione di **conflitto di interesse** e non devono essere attribuiti all'Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia.

I requisiti dell'**autonomia** e dell'**indipendenza** devono intendersi anche quale assenza di legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo aziendale e con questo deve poter dialogare "alla pari" trovandosi in posizione di "*staff*" con l'Amministratore Unico.

Professionalità: ovvero possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali. In tal senso, la Società ritiene di particolare rilevanza l'attento esame dei *curricula* dei possibili candidati, e le precedenti esperienze, privilegiando profili che abbiano maturato una specifica professionalità in materia.

Continuità d'azione: l'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, riunendosi con cadenza almeno trimestrale.

Onorabilità: in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione; nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore Unico di Eurotronix ha espressamente stabilito le seguenti cause di **ineleggibilità** per i membri dell'OdV.

6.2 Cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza

Nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore Unico della Società ha espressamente stabilito le seguenti cause di **ineleggibilità** per i suoi membri.

Non possono essere eletti:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

MODELLO 231 – PARTE GENERALE

- a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
- per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
- per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del Codice civile così come riformulato del Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61;
- per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, co. 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo dovrà essere deliberata dall'Amministratore Unico e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza **decadono** inoltre dalla carica nel momento in cui siano successivamente alla loro nomina:

- condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

I componenti dell'OdV sono inoltre **sospesi** dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, co. 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

L'OdV resta in carica tre anni ed è rieleggibile. La relativa retribuzione viene determinata dall'Amministratore Unico all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

6.3 I compiti dell'Organismo di Vigilanza

MODELLO 231 – PARTE GENERALE

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sull'osservanza del Modello, sul suo funzionamento nonché sulle esigenze di aggiornamento dello stesso sono svolti in forza dell'assegnazione di poteri di spesa, che prevedono l'impiego di un *budget* annuo adeguato ad assolvere le proprie funzioni.

L'Amministratore Unico ritiene che l'Organismo di Vigilanza possa tuttavia autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informare senza ritardo l'organo direttivo della Società.

L'OdV svolge le seguenti attività:

- vigilanza sull'osservanza e sul funzionamento del Modello;
- segnalazione all'Amministratore Unico di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione aziendale.

L'Organismo di Vigilanza svolge la sua attività, salvo situazioni urgenti e casi particolari, con periodicità almeno trimestrale.

6.4 Obblighi di informativa nei confronti dell'OdV

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza da svolgersi a seguito di:

- i) **flussi informativi periodici;**
- ii) **flussi informativi ad evento.**

L'Organismo di Vigilanza stabilisce nella propria attività di controllo i **flussi informativi periodici** che devono essere trasmessi. Tra questi:

- decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali ed enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo;
- reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società;
- i contenziosi attivi e passivi in corso e, alla loro conclusione, i relativi esiti;
- le informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio.

Si precisa che le informazioni fornite all'OdV mirano a consentirgli di migliorare la propria attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentanti.

All'Organismo di Vigilanza debbono poi essere tempestivamente ed obbligatoriamente trasmessi i seguenti **flussi informativi ad evento**:

- ogni ravvisata criticità rispetto ai rapporti con pubblici funzionari ed incaricati di pubblico servizio, sia italiani che esteri;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;

MODELLO 231 – PARTE GENERALE

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società.

I flussi informativi debbono pervenire all'Organismo, mediante posta elettronica all'indirizzo:

odv@eurotronix.net

L'Organismo di Vigilanza assicura la **massima riservatezza** in ordine a qualsiasi informazione **a pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari di seguito definite**, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Ogni informazione è conservata dall'Organismo di Vigilanza in apposito archivio informatico e cartaceo, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di riservatezza dei dati: gli atti dell'Organismo di Vigilanza devono essere contenuti in armadi separati e chiusi, accessibili ai suoi soli componenti e per le sole ragioni connesse all'espletamento dei compiti innanzi rappresentati, a pena di decadenza immediata dall'ufficio.

7. Segnalazioni (c.d. *Whistleblowing*)

7.1 Oggetto della segnalazione

Formano **oggetto di Segnalazione** i comportamenti, atti od omissioni (di seguito "violazioni") che ledono l'interesse o l'integrità della Società e che consistono in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società.

7.2 Il canale di segnalazione interna

La Segnalazione tramite Canale interno (di seguito, anche, "Segnalazione interna") garantisce che le Informazioni sulle Violazioni arrivino alle persone più vicine alla causa della Violazione, le quali possono risolverla e adottare misure correttive.

Per le segnalazioni interne, la Società mette a disposizione i seguenti canali di comunicazione:

1. richiesta di un colloquio diretto con il gestore delle Segnalazioni, al fine di presentare personalmente la segnalazione;
2. spedizione di lettera raccomandata all'indirizzo della Società con dicitura espressa "*Segnalazione-Whistleblowing*".

La gestione del canale di segnalazione è stata affidata a un "Gestore delle Segnalazioni", individuato nell'Organismo di Vigilanza, coadiuvato dalla segreteria aziendale.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il soggetto al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolge le seguenti attività:

MODELLO 231 – PARTE GENERALE

- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- fornisce diligente seguito alle segnalazioni ricevute e specifico riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

7.3 Il divieto di ritorsione

Nei confronti del Segnalante non è consentita, né tollerata alcuna **forma di ritorsione o misura discriminatoria** collegata, direttamente o indirettamente alla Segnalazione. Costituiscono ritorsioni, ad esempio:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

7.4 La “Policy Whistleblowing”

La Società ha elaborato una specifica *Policy Whistleblowing* che fornisce informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne.

MODELLO 231 – PARTE GENERALE

La citata Policy è stata diffusa al personale ed è facilmente visibile nei luoghi di lavoro e accessibile alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con la Società.

La Policy è altresì disponibile in una sezione dedicata del sito internet aziendale.

8. Attuazione, divulgazione del Modello e attività di formazione

È stato posto in evidenza come l'adozione del Modello non debba *“ridursi ad un'attività una tantum, ma debba tradursi in un processo continuo”* (Linee Guida Confindustria).

È altresì essenziale che l'adeguamento a comportamenti conformi al Modello non risulti dalla sola necessità dell'osservanza di obblighi imposti dalla legge, ma derivi dalla convinzione di aderire a detti comportamenti in quanto ritenuti di per sé equi e corretti.

Nella fase, cruciale, di attuazione del Modello, riveste fondamentale importanza la formazione del personale (dirigenti e dipendenti).

La comunicazione al personale deve riguardare sia il Codice Etico sia gli strumenti specifici di prevenzione dei reati.

Questa deve essere: capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta, particolarmente rivolta al personale dedicato alle Attività a Rischio, con lo scopo di illustrare le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, che ispirano le regole e la loro portata concreta.

La formazione del personale finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa dettata dal D.Lgs. 231/2001, dei Principi del codice etico e degli strumenti specifici di prevenzione dei reati adottati da Eurotronix, descritti nelle procedure, forma oggetto specifico del Piano di Formazione elaborato annualmente.

La trasmissione della conoscenza delle prescrizioni del Modello ha importanza prioritaria nella fase di introduzione e inserimento nell'organico della Società, per questo ogni nuova risorsa viene informata sin da subito circa il contenuto del Codice Etico e del Modello Organizzativo di Eurotronix.

Ad ogni modo, copia del Codice e del Modello Parte Generale viene trasmessa telematicamente a tutti i dipendenti e una copia cartacea è sempre disponibile per la consultazione nei locali della Società.

La partecipazione alle attività formative finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico è da ritenersi obbligatoria.

La formazione terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza nell'ambito.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio sotto enucleato.

L'Organismo di Vigilanza monitora l'erogazione della formazione attuata.

Infine, Eurotronix promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello tra i c.d. “Terzi Destinatari”, quali i Consulenti, i Collaboratori e i Fornitori attraverso l'apposizione di specifiche clausole contrattuali.

9. Il sistema disciplinare e sanzionatorio

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal D.lgs. 231/2001 per l'esenzione dalla responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi e degli obblighi di comportamento previsti nel Modello organizzativo di Eurotronix.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della violazione del Modello da parte di uno dei destinatari dello stesso, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal **CCNL Metalmeccanico**; tale procedura d'accertamento è condotta dall'OdV medesimo, in coordinamento con l'Amministratore Unico, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva, del grado della colpa.

La Società, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede quindi ad irrogare, con coerenza, imparzialità, e uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro, le misure sanzionatorie per le diverse figure aziendali qui di seguito indicate.

9.1 Le sanzioni nei confronti dei dipendenti

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari.

- **Richiamo verbale:** si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.
- **Ammonizione scritta:** si applica in caso di recidiva delle infrazioni per le quali sia già stata comminato un richiamo verbale.
- **Multa fino all'importo di tre ore di paga:** si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, per un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva. Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello. La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dall'Associazione), senza giustificato motivo, alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla Società relative al D.lgs. 231/2001, al Modello di organizzazione, gestione e controllo e al Codice Etico adottato da Eurotronix S.r.l.
- **Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni:** si applica nel caso di violazioni più gravi rispetto alle infrazioni di cui al punto precedente.
- **Licenziamento disciplinare:** il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta

MODELLO 231 – PARTE GENERALE

gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.

9.2 Le sanzioni nei confronti dei dirigenti

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei dirigenti, ovvero, l'adozione di un comportamento non conforme alle richiamate prescrizioni sarà assoggettata alla misura disciplinare più idonea fra quelle previste dal CCNL di riferimento, tra cui la risoluzione del rapporto di lavoro.

Costituisce illecito disciplinare anche la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole e delle procedure previste dal Modello, così come la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata.

In caso di violazione l'OdV deve darne comunicazione all'Amministratore Unico e/o deve verificare che siano avviati i procedimenti al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla Legge e dal CCNL applicabile.

9.3 Le sanzioni nei confronti dei non dipendenti

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte di Consulenti, Collaboratori, Formatori e Fornitori e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i "Destinatari" dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.